

Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

PROVINCIA DI MACERATA

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE

Comune
Castelsantangelo sul Nera
A00:Registro

0005801 – 08/06/2018
- C_C267 – SARCH – P

Castelsantangelo sul Nera, li 08.06.2018

CANCELLAZIONE DALL' ANAGRAFE PER IRREPERIBILITA'

Richiamato l'art. 11 del D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223;

Vista l'ordinanza sindacale n.100 del 23.09.2016 con la quale è stata istituita la "zona rossa" nel centro storico cittadino;

Visto l'esito della scheda AEDES n. 004 del 16.06.2017 con la quale è stata dichiarata l'inagibilità dell'immobile sito in Via Santa Maria Castellare n.24 dove risultava avere la residenza anagrafica il seguente cittadino:

1-SHALA Enver nato a Musutiste (Iugoslavia) il 01.05.1967 – c.f. SHLNVR67E01Z118J – cittadino Kossovoro;

Visto che agli atti di questo ufficio non risulta che la persona sopra generalizzata sia compresa tra gli elenchi dei cittadini ospitati nelle strutture alberghiere, né che sia titolare del contributo autonomia sistemazione (CAS) , né che abbia fatto richiesta per l'assegnazione di una struttura abitativa di emergenza (SAE), né che sia dimorante in altro Comune;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione anagrafica, prot. 4514 del 27.04.2018, notificata mediante procedura di cui all'art.143 C.P.C. e contestuale affissione all'albo pretorio telematico per 20 giorni consecutivi;

Visto che a tutt'oggi l'interessato non ha presentato scritti o osservazioni che potessero escludere l'adozione del presente provvedimento;

Considerato e preso atto che la nuova dimora dell'interessato è totalmente sconosciuta;

Visto l'art. 10 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 11.02.2005.

ORDINA

La cancellazione anagrafica per presunta irreperibilità, con pratica n. 2 dell' 08.06.2018, del seguente cittadino:

SHALA ENVER

nato a Musutiste (ex Jugoslavia) il 01.05.1967, cittadino Kossovoro

DISPONE

Per l'affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 20 giorni, ai sensi dell'art. 143 del C.P.C..

Per la comunicazione in copia:

- Al Prefetto competente, ai sensi dell'art. 11, comma secondo D.P.R. 223/1989;
- Alla Questura/Commissariato di pubblica sicurezza competente.
- All'Ufficio Elettorale per i provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali;
- Alla ASL competente sede.

Entro il termine di gg. 10 dal ricevimento della presente, la S.V. può presentare per iscritto osservazioni.

Contro questo provvedimento, divenuto esecutivo, e' ammesso ricorso al Prefetto entro 30 gg dalla notifica della presente.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
Alfredo RICCIONI

